



Manifesto Energia

La politica energetica secondo Confcommercio

Maggio 2009

Sommario

IL QUADRO INTRODUTTIVO	3
LA DIPENDENZA ENERGETICA EUROPEA: ANALISI DEI CONSUMI	4
I CONSUMI DI ENERGIA IN ITALIA	5
IL CONFRONTO TRA PREZZI: ITALIA-UE	6
GLI SVILUPPI ATTESI SUL FRONTE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA	13
LA “STRATEGIA” ENERGETICA ITALIANA	17
LE PROPOSTE DI CONFCOMMERCIO SU TEMI SPECIFICI:	19
FONTI RINNOVABILI	19
PRODUZIONI DI ENERGIA ALTERNATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI	25
NUCLEARE E FONTI DI ENERGIA FOSSILI	34
CARBONE	38
GAS	40
ALTRI COMBUSTIBILI	43
INFRASTRUTTURE	45
MERCATI ALL’INGROSSO	47
EFFICIENZA ENERGETICA	54
FISCALITÀ ENERGETICA	57



Il Quadro introduttivo

La dipendenza energetica europea: analisi dei consumi

Gli ultimi dati disponibili pubblicati da Eurostat e riferibili al 2006 evidenziano un tasso di dipendenza energetica dell'Europa dei 27 Paesi pari al 54% e in crescita rispetto al 45% del 1997.

Nel periodo analizzato (1997- 2006) la produzione di energia a livello europeo è infatti scesa del 9% a fronte della crescita del 7% dei consumi e del 29% delle importazioni nette. A trainare le importazione resta il petrolio, per una quota del 60% e il gas, per circa il 26% del totale importato.

Il fornitore più rilevante, in termini di quantitativi erogati, è la Russia con circa il 33% di greggio e 40% di gas esportati verso UE nel 2006 e la Norvegia che copre con proprie risorse energetiche circa il 16% del consumo di greggio UE e 23% per quanto riguarda il gas.

Sempre nel 2006, il mix energetico Europeo è stato caratterizzato da un 29% di energia prodotta da fonte nucleare, 22% da combustibili solidi, 20% dal gas, 15% da fonte rinnovabile e il 14% da petrolio.

Tabella 1 Dipendenza energetica

Paesi	Produzione 2006	Importazioni nette 2006	Consumo lordo 2006	Dipendenza % ¹
Germania	136.8	215.5	349	61.3 %
Francia	135.6	141.7	273	51.4 %
Spagna	31.2	123.8	143.9	81.4 %
Italia	27.1	164.6	186	86.8 %

Fonte: Eurostat 98/2008 (dati in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)

1 = Il tasso di dipendenza energetica è composto dall'importazioni nette diviso il consumo lordo

Tabella 2 Mix energetico produttivo

Paesi	Produzione 2006	Fonti				
		petrolio	Gas	nucleare	comb. solidi	rinnovabili
Germania	136.8	5.2	14.1	43.1	53.3	21.2
Francia	135.6	1.1	1.1	116.1	0	17.3
Spagna	31.2	0.1	0.1	15.5	6	9.4
Italia	27.1	5.8	9	0	0	12.2

Fonte: Eurostat 98/2008 (dati in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)

I consumi di energia in Italia

L'analisi dell'ultimo **Bilancio Energetico**¹ ufficiale mette in risalto la dipendenza del nostro Paese dall'uso di combustibili fossili, di cui in evidenza il preoccupante calo della produzione nazionale di petrolio e gas.

Nel dettaglio su di un consumo interno lordo di 194,4 Mtep² del 2007, il petrolio si conferma nel ruolo di risorsa energetica che maggiormente contribuisce a coprire il fabbisogno energetico nazionale.

In termini di impieghi finali, però, la risorsa petrolifera viene destinata per più del 40% nel settore dei trasporti, e di meno del 10% per la produzione di energia elettrica, mentre per il gas l'uso energetico si attesta al 40% e un ulteriore 40% per l'impiego civile.

Tabella 3 Bilancio Energetico 2007

Fonti primarie	Consumo 2007	Contributo per fonte %	Consumo 2000	Contributo per fonte %
Petrolio	82,46	42,5%	91,98	49,4%
Gas naturale	70,04	36,1%	58,36	31,3%
Fonti rinnovabili	14,30	7,4%	12,9	7%
Solidi	17,21	8,9%	12,88	6,9%
Energia elettrica*	10,18	5,2%	9,7	5,4%
Totale	194,2	100%	185,89	100%

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
**l'energia elettrica importata è considerata fonte energetica primaria a input termoelettrico convenzionale e costante pari a 2.200 kcal/kWh*

Il bilancio energetico evidenzia inoltre un altro dato: nel 2007 si sono importati fonti energetiche primarie per quantitativi superiori al consumo: 197 Mtep su 194 Mtep. Il nostro Paese ha infatti importato, nel 2007, 108 Mtep di petrolio per consumarne 82 Mtep ed esportarne 30 Mtep. Ad eccezione delle rinnovabili le restanti fonti sono per più del 95% di provenienza estera.

In particolar modo per il gas metano, dal raffronto di dati 2007-2000, emerge un drastico calo della produzione, un forte aumento del consumo che pertanto viene coperto ricorrendo all'estero. Si è passati dalla riduzione del 41% dei

¹ Dati riportati sulla Tav 1.9 della Relazione annuale dell'Autorità per l'energia 2008


² Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio

quantitativi prodotti (da 13,7 Mtep prodotti nel 2000 agli 8 Mtep del 2007) all'aumento del 27% dei quantitativi importati (da 47,3 Mtep importati nel 2000 ai 61 Mtep del 2007) per far fronte ad un aumento del 20% dei consumi.

Il confronto tra prezzi: Italia-Ue

In un Paese in cui i combustibili fossili incidono per il 78% (152 tep su 194 tep) sul bilancio energetico nazionale è evidente che il prezzo del petrolio, a cui è indicizzato quello del gas, sia il riferimento principale di tutte le *commodities* energetiche e che pertanto al verificarsi di quotazioni crescenti ci siano effetti preoccupanti per l'economia del nostro Paese. Si riscontra infatti una stretta correlazione tra l'andamento del prezzo del petrolio e l'andamento dell'inflazione (Figura 1) che evidenzia il rapporto di causa – effetto che si origina (c.d. inflazione importata).

Figura 1 Confronto Prezzo del petrolio e tasso d'inflazione



Gli effetti della continua crescita dei quantitativi di energia d'importazione si possono misurare attraverso il confronto tra l'andamento della fattura energetica italiana negli ultimi anni e i quantitativi di energia importati.

Tabella 4 – Fattura energetica e PIL

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fattura Energetica (Miliardi di € a prezzi correnti)	27,7	26,4	26,5	29,9	36,5	49,6	46,6	59
Import energia Netto (milioni di tep)	157,3	157,1	163,5	164,4	166,7	165,8	166,4	>166
Costo sostenuto per 1000 tep (€ a prezzi correnti)	176,1	168	162	181,8	219	299,1	280	330,1
Peso percentuale rispetto al PIL	2,2%	2%	2,0%	2,1%	2,7%	3,2%	3,1%	

La Tabella evidenzia l'incremento pari quasi al 100% del costo sostenuto per importare in Italia 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio che è passato dai 176 euro del 2001 ai 330 euro del 2008.

In sintesi più cresce la domanda di energia in Italia più l'economia del nostro Paese è esposta all'andamento dei prezzi dei combustibili.

L'analisi della fattura energetica è utile per comprendere che nel sistema energetico ogni iniziativa di produzione di energia con risorse interne al sistema economico nazionale deve essere valutata – oltre che per le ricadute occupazionali – anche in termini di minor costo sostenuto in termini di importazioni di petrolio.

Prezzi delle principali *commodities* energetiche

Elettricità

Se si analizzano i prezzi praticati alle PMI appartenenti a 4 paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Germania, Portogallo), nostri diretti competitor su molti settori vitali dell'economia quali il turismo, l'industria e il commercio, si evince il permanere di un gap di costo - pari al:

- 37% comprese tasse;
- 32% tasse escluse.

Tabella 5 Confronto prezzo Elettricità (periodo: luglio- dicembre 2007)

Paesi	Prezzo tasse incluse (€/100 kWh)	Prezzo senza tasse (€/100 kWh)	Spesa annuale ² tasse incluse	Spesa annuale ³ tasse escluse
Gran Bretagna	12,67	10,33	€ 126.700	€ 103.300
Francia	6,92	5,24	€ 69.200	€ 52.400
Germania	13,53	8,94	€ 135.300	€ 89.400
Italia	16,04	11,6	€ 160.040	€ 116.000
Portogallo	9,11	7,79	€ 91.100	€ 77.900
Totale spesa media annuale⁴			€116.461	€87.800
Scostamento Italia-Media 5 paesi			37%	32%
<i>Fonte: Tav 1.14 Relazione annuale Autorità Energia 2008</i>				
1= Categoria consumatore: consumo annuo compreso tra 500.000 kWh e 2.000.000 kWh				
2= La spesa annuale è data dal consumo di 1.000.000 kWh per il prezzo tasse incluse				
3 = La spesa annuale è data dal consumo di 1.000.000 kWh per il prezzo tasse escluse				
4= Si è ipotizzato una spesa media fra i 5 paesi considerati				

Gas

Sul fronte del gas il confronto europeo, così come riportato per la variabile elettricità, evidenzia un risultato sorprendente per le PMI.


Tabella 6 Confronto prezzo Gas (periodo: luglio- dicembre 2007)

Paesi	Prezzo tasse incluse (c€/m ³)	Prezzo senza tasse (c€/m ³)	Spesa annuale ² tasse incluse	Spesa annuale ³ tasse escluse
Gran Bretagna	49,15	40,13	€ 4.915	€ 4.013
Francia	51,28	43,51	€ 5.128	€ 4.351
Germania	58,13	45,00	€ 5.813	€ 4.500
Italia	52,10	37,40	€ 5.210	€ 3.740
Portogallo	50,94	48,51	€ 5.094	€ 4.851
Totale spesa media annuale⁴			€ 5.232	€ 4.291
Scostamento Italia-Media			-0,4%	-14,7%
1= Categoria consumatore: consumo annuo inferiore a 26000 metri cubi anno (fonte:Tav 1.16 Relazione annuale Autorità Energia 2008)				
2= La spesa annuale tasse incluse è data dal consumo di 10.000 m ³ per il prezzo tasse incluse.				
3 = La spesa annuale tasse escluse è data dal consumo di 10.000 m ³ per il prezzo tasse escluse.				
4= Si è ipotizzato una spesa media fra i 5 paesi considerati				

Non esiste infatti un problema del costo della materia prima, ma di tassazione. Vale a dire attraverso il prelievo fiscale il nostro Paese annulla il potenziale beneficio derivante dal differenziale di circa 15 punti percentuali scaturito dal confronto prezzo tasse escluse.

L'aspetto che più preoccupa le piccole e medie imprese è senz'altro l'incremento che ha subito il prezzo del gas negli anni, come rappresentato dalla Figura seguente.

Figura 2 Andamento Valore medio Componente materia prima (CMP) espresso in centesimi di euro (c€)




In sostanza si è passati da un valore pari a 21,29 c€/mc relativo al primo trimestre del 2004 a 41,92 c€/mc prezzo relativo agli ultimi tre mesi del 2008. L'aumento percentuale è stato pari a circa il 97%. Anche per la commodity gas l'incremento della componente materia prima, al quale devono aggiungersi ulteriori componenti scaturite dalla penuria di gas quali ad esempio la componente CFGUI (pari a circa 0,03 c€/mc) e la componente CV (pari a circa 0,04 c€/mc) per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas, ha innescato per effetto dell'imposta sul valore aggiunto un incremento percentuale non indifferente del prezzo finale e ovviamente un maggior introito per l'erario.

Caro energia: ricadute sul terziario

In termini di ricadute sulle imprese del terziario, del caro elettricità, gli ultimi dati pubblicati da Terna mostrano che, seppure i livelli di consumo delle singole aziende non sono generalmente elevati, in termini di consumi aggregati il terziario rappresenta, nel caso elettrico, più di un quarto del totale della domanda nazionale. Inoltre per le utenze del sistema Confcommercio di dimensioni maggiori (grande distribuzione, imprese del turismo, imprese import-export) la voce energia - nei bilanci del 2008 - ha rappresentato anche la seconda voce di costo, dopo quella del personale.

In particolare, nel settore del commercio si sono registrati - nel periodo che ha preceduto la crisi - i tassi di crescita dei consumi elettrici più elevati rispetto a quelli costanti ma ridotti dei consumi del settore industriale. Il raffronto tra livelli di consumo dell'industria siderurgica (anche metalli non ferrosi) degli anni '80 con il 2007 è lampante.

Figura 3 Confronto consumi elettrici Siderurgia-Commercio (dati in GWh)



Per fare un esempio chiaro sugli effetti del caro-elettricità su di una piccola impresa si può citare il caso di una pizzeria con forno elettrico, di un piccolo panificio o albergo alimentati in bassa tensione e con consumi annui superiori a 100mila chilowattora. Per queste imprese la bolletta elettrica ha subito nell'ultimo triennio, un incremento del 35% generando un delta costo di più di 6000 euro.

Tabella 7 Confronto spesa elettrica 2005-2008

Voci presenti in bolletta	Anno 2008	Anno 2005	Incremento % 2008-2005
Energia	€ 16.686	€ 11.964	39%
Dispacciamento	€ 1.394	€ 936	49%
Trasporto	€ 1.522	€ 1.500	1%
Oneri A e UC	€ 3.399	€ 2.020	68%
Imposte erariale e addizionale	€ 2.314	€ 2.314	0%
Totale (senz'iva)	€ 25.314	€ 18.735	+35,1%
Impatto su singola impresa			€ 6.581
<i>Fonte Elaborazioni Confcommercio</i>			
<i>1 = La spesa è stata calcolata ipotizzando un consumo di 300.000 kWh/ anno per un'impresa alimentata in bassa tensione;</i>			

Per quanto concerne il gas, nell'anno 2007 il settore del terziario ha registrato un consumo stimabile in circa 11,5 miliardi di metri cubi.

Tabella 8 Consumi di gas in Italia (miliardi di metri cubi)

Settori	Anno 2007	Anno 2002	Incremento % 2007-2002
Usi civili	28,5	25,4	+12%
Industria e altri settori	21,4	22	-3%
Termoelettrico	34,1	22,5	+52%
Consumi e perdite	0,1	0,6	-83%
Totale consumi	84,1	70,5	+19%
<i>Fonte Snam Rete Gas</i>			

A fronte dell'aumento dei consumi, l'aspetto più rilevante rappresenta senz'altro l'impatto dell'incremento della costo della materia prima – pari a 46 punti percentuali rispetto alla spesa del 2005 – che ha generato complessivamente un delta costo stimabile in 980 € (Tabella 9).

Tabella 9 Impatto del caro gas sul terziario

Voci presenti in bolletta	Spesa¹ Anno 2008	Spesa¹ Anno 2005	Incremento % 2008-2005
Componente Materia prima	€ 2.590	€ 1.772	46%
Altri voci	€ 2.660	€ 2.498	7%
Totale	€ 5.250	€ 4.270	+23%
Impatto su singola impresa			980 €
<i>1 = La spesa è stata calcolata ipotizzando un consumo di 7.000 metri cubi anno</i>			



Gli sviluppi attesi sul fronte della legislazione europea

Le riforme in atto in Europa

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: i cardini della riforma

L'energia ha sempre giocato un ruolo di assoluto rilievo nel processo di costituzione della Comunità Europea. Proprio infatti alla conclusione di una Conferenza tenutasi a Messina nel 1955, alla presenza di sei Paesi, venne resa nota quella che viene conosciuta come **Dichiarazione di Messina**³, attraverso la quale sei paesi enunciavano una serie di principi e di intenti volti alla creazione della Comunità Europea dell'Energia Atomica (o Euratom) e di quello che diverrà, nel volgere di due anni con la firma dei Trattati di Roma del 1957, il Mercato Europeo Comune (MEC, poi CEE e quindi Unione Europea).

Gli obiettivi della Comunità Europea nel campo energetico sono evoluti con il tempo verso il raggiungimento di un approvvigionamento energetico UE che fosse sostenibile e sicuro, oltre che economico.

In questa direzione si inserisce il pacchetto di proposte normative approvato il 23 gennaio 2008 dalla Commissione Europea relativo alla problematica sui cambiamenti climatici e finalizzato alla promozione:

- dell'uso delle fonti rinnovabili;
- di misure per la riduzione delle emissioni di CO₂;
- di misure per l'efficienza energetica.

Il pacchetto definito da molti "*clima-energia*" è poi confluito il 22 dicembre 2008 al Parlamento europeo per la relativa approvazione. Il piano mira, attraverso misure vincolanti per gli Stati membri e le loro industrie, a ridurre nel 2020 le emissioni di gas serra dell'Unione europea del 20% rispetto al 1990. Prevede anche di soddisfare il 20% del fabbisogno energetico dell'Ue attraverso le fonti rinnovabili e di aumentare del 20% l'efficienza energetica.

Punto cardine della nuova politica energetica europea diviene lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica e la crescita in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico complessivo del mercato europeo.

Confcommercio ribadisce che l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita di medio-piccola taglia debbano

³ Estratto dalla Dichiarazione di Messina: "To these ends, the ministers have agreed on the following objectives:... putting more abundant energy at a cheaper price at the disposal of the European economies...".

essere i pilastri di una nuova politica energetica italiana sulla base del quadro di indirizzo delineato a livello europeo e di seguito brevemente descritto.

Fonti Rinnovabili

Il Consiglio europeo ha previsto, in aggiunta a quanto fissato dalla Direttiva 2001/77/Ce un ulteriore obiettivo collettivo, stabilito nella misura del 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo energetico finale, da raggiungere entro il 2020.

Il nostro Paese avrà quindi l'obbligo, per dare il proprio contributo al raggiungimento dell'obiettivo comunitario, di stabilire, entro il 31 marzo 2010, un Piano nazionale con specifici obiettivi settoriali ai fini del raggiungimento entro il 2020 di una produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore elettrico e dei trasporti **pari al 17%** dei consumi nazionali, di cui una quota minima del 10% da biocarburanti.

Risparmio energetico

È inoltre in fase di revisione la strategia europea complessiva per il raggiungimento dell'obiettivo di un risparmio energetico del 20% al 2020 in termini di minor uso di energia. Attualmente non è previsto un obbligo vincolante per i paesi comunitari ma solamente impegni indicativi di risparmio nella misura del 9%- come previsto dalla Direttiva 2006/32/CE - e in merito al quale il nostro Paese ha adottato nel 2008 un primo Piano di azione nazionale sull'efficienza energetica.

Riduzione delle emissioni di CO₂

Per quanto riguarda le emissioni di CO₂ la Commissione è impegnata affinché i Paesi membri possano raggiungere l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni⁴ in atmosfera.

Altre linee d'azione comunitarie: il terzo pacchetto energia - mercato interno

Il pacchetto di proposte normative sul mercato interno per l'elettricità e il gas, presentato dalla Commissione il 19 settembre 2007, è volto a migliorare il funzionamento del mercato interno del gas e dell'elettricità per realizzare pienamente l'apertura del mercato dell'energia in tali settori e contribuire, così, a

⁴ Considerato il livello accertato nel 2005 di 2.152 milioni di tonnellate, si traduce nella misura di una riduzione di 432 milioni di tonnellate al 2020 finalizzata a raggiungere 1.719 tonnellate ovvero 1.506 nel caso in cui altri Paesi sviluppati s'impegnino ad analoghe riduzioni.

realizzare gli obiettivi della politica energetica europea intesa a garantire un approvvigionamento energetico sicuro e più competitivo in Europa. In particolare il pacchetto prevede:

- la separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete (unbundling), mediante sistemi indipendenti di gestione della rete, adeguatamente regolamentati, a garanzia dell'accesso equo e aperto alle infrastrutture di trasporto e dell'indipendenza delle decisioni di investimento nell'infrastruttura;
- l'ulteriore armonizzazione dei poteri e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore energetico, anche attraverso l'istituzione di un meccanismo indipendente a livello europeo, al fine di cooperare e prendere decisioni su questioni transfrontaliere di rilievo;
- la creazione di un nuovo meccanismo comunitario per i gestori delle reti di trasmissione.

Nel dettaglio il pacchetto di proposte normative presentate dalla Commissione prevede:

- una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2007)530);
- una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)528);
- una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)531);
- una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2007)529);
- una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)532).

La “Strategia” energetica italiana

La manovra economica triennale 2009-2011⁵ sancisce l’adozione da parte del nostro Paese di una “**Strategia Energetica Nazionale**” che si prefigge, nell’ottica di interventi sia di lungo che di breve periodo, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. *garantire competitività al mercato energetico e potenziare le infrastrutture;*
2. *promuovere le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica;*
3. *costruire impianti di energia nucleare;*
4. *promozione della ricerca sul nucleare di terza o quarta generazione;*
5. *rilanciare la ricerca anche a livello internazionale;*
6. *garantire sostenibilità ambientale nell’uso dell’energia e protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori.*


Dopo la legge⁶ n. 239/2004 dell’allora Ministro delle Attività Produttive Antonio Marzano, ultimo provvedimento che si prefiggeva il riordino dell’intero settore energetico, la nuova delega governativa rappresenta l’occasione per disciplinare in maniera organica tale settore, oggi più che mai al centro delle politiche comunitarie sia in considerazione dell’esigenza di affrontare la lotta al cambiamento climatico sia in considerazione dell’evidente impatto che l’andamento crescente del prezzo del petrolio ha avuto e avrà per le economie europee ogni qual volta si manifesteranno tensioni di tipo geopolitico, speculativo o di mercato (incrocio tra domanda e offerta).

Proprio il prezzo del petrolio rappresenta oggi un fattore di indebolimento della posizione competitiva delle imprese italiane, soprattutto per la piccola e media impresa, generando pesanti ricadute sul sistema economico nazionale, in considerazione dell’impatto che genera in termini di aumento sia del costo del trasporto che del costo dell’energia elettrica e del gas per le diverse utenze.

La crisi economica internazionale, indebolendo pesantemente la domanda di energia mondiale, ha invertito il trend crescente del prezzo del petrolio allontanando il problema del caro-energia. Il rischio che corriamo ora è però

⁵ Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

⁶ Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”



quello di non investire nella diversificazione degli approvvigionamenti, nel risparmio energetico e nella sostenibilità.

È per questo che pianificare gli interventi di politica energetica per la crescita economica del nostro Paese assume un ruolo cruciale e presuppone pertanto un ampio dibattito con tutti gli *stakeholders* del settore energetico. In quest'ottica Confcommercio intende offrire – con il presente Manifesto – il proprio contributo per il riordino del settore.

Le priorità della Confederazione – illustrate nel seguito del documento – possono essere sintetizzate nell'esigenza di ridurre di almeno il 30% la domanda di energia puntando sul risparmio energetico, accrescere di almeno il 20% l'utilizzo di fonti rinnovabili, promuovere con decisione la generazione distribuita decentralizzata, e mantenere per coprire il fabbisogno residuo di energia un corretto equilibrio nella produzione di energia da fonti fossili convenzionali diversificando i canali d'importazione.



**Le proposte di Confcommercio su
temi specifici:**

Fonti rinnovabili

Contesto normativo di riferimento

La Direttiva europea 2001/77/CE ha avuto il pregio di definire le fonti energetiche rinnovabili (di seguito FER) (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa⁷, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) meritevoli di sostegno al fine di creare le basi per un futuro quadro comunitario basato sulla promozione dell'utilizzo di FER.

La strategia adottata dall'Unione Europea è stata quella di prevedere **obiettivi indicativi nazionali** per ciascun Stato membro. Per l'Italia il valore di riferimento è stato fissato nella misura indicativa del 25% di energia prodotta da fonte rinnovabile rispetto al consumo lordo. Il nostro Paese ha dichiarato di poter raggiungere il 22% qualora al 2010 il consumo interno di elettricità ammonti a 340 TWh quindi un contributo da fonti rinnovabili pari a 76 TWh comprendendo anche l'uso energetico dei rifiuti non biodegradabili.

La Commissione Europea ha evidenziato più volte gli scarsi progressi dell'Italia, rispetto a paesi come Germania, Danimarca, Spagna e Finlandia, al fine del raggiungimento dell'obiettivo 2010.

Nel 2007 la produzione di energia da fonte rinnovabile si attestava su un valore di **49,4 TWh** (Idrico 32,8 TWh – Biomasse e Rifiuti 6,7 TWh, Geotermico 5,2 TWh, Eolica 4 TWh – Altro 0,7 TWh) raggiungendo la quota del 15,5% rispetto ad un consumo interno lordo di 318,9 TWh.

Regimi di sostegno attuati dall'Italia

Esistono oggi in Italia diversi strumenti incentivanti in favore delle fonti rinnovabili. Il principale sostegno economico denominato **Certificato Verde (CV)** si regge sulla previsione dell'obbligo in capo al produttore e importatore di energia convenzionale (da fonti fossili) di immettere nel sistema energetico un quantitativo proporzionale di energia prodotta con risorse energetiche rinnovabili.

La legge finanziaria 244/07 (Finanziaria 2008) ha introdotto importanti novità relative al meccanismo incentivante:

- revisione del prezzo a seconda che ci sia un eccesso di domanda⁸ o di offerta⁹;

⁷ Per biomassa s'intende solo la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

⁸ A partire dal 2008 e per tre anni, il prezzo di riferimento è pari alla differenza tra 180 €/MWh e il valore medio annuo dell'energia elettrica ceduta nell'anno precedente dagli impianti da fonte rinnovabile, calcolato dall'AEEG in base all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03.

- estensione della durata dell'incentivo sino a 15 anni;
- nuove modalità di attribuzione del numero di certificati verdi: un certificato verde ogni 1.000 KWh prodotti (invece di 50.000 kWh) calcolati come moltiplicazione tra la produzione netta dell'impianto e coefficienti differenziati per singola fonte¹⁰;
- tariffa fissa omnicomprensiva¹¹ per gli impianti di potenza media annua inferiore ad 1 MW - in alternativa ai CV e su richiesta del produttore.

La Finanziaria 2008 ha inoltre previsto ulteriori agevolazioni e semplificazioni, quale l'estensione dello "scambio sul posto" a tutti gli impianti da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 200 KW, la connessione prioritaria degli impianti e l'introduzione della procedura D.I.A. per impianti di taglie ridotte.

Un ulteriore sistema incentivante è rappresentato dal provvedimento n. 6 del Comitato Interministeriale Prezzi (1992) di seguito CIP6 che consiste in un incentivo esteso non solo alle fonti rinnovabili ma anche e soprattutto alle fonti assimilabili¹².

L'incentivo si regge grazie all'istituzione, presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (C.C.S.E) di un Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dal prelievo tariffario in bolletta¹³. Il totale prelevato dalle bollette ha generato, relativamente al periodo 2001-2007, un onere di 17 miliardi di euro.

Il CIP6/92 nato in un contesto di monopolio statale, dove incentivare forme di produzione di energia alternativa poteva risultare conveniente rispetto ad un investimento diretto del monopolista, rappresenta oggi un *escamotage* ancora ritenuto idoneo dai governi per fare politica energetica e premiare alcune tipologie produttive di energia.

Infatti, l'incentivo è stato riconosciuto inizialmente solo per gli impianti costruiti sino al 1 aprile 1999, come stabilito dal provvedimento DM 24 gennaio 1997, tuttavia gli effetti del provvedimento sussistono ancora per due ragioni:

⁹ In caso di eccesso di offerta rispetto alla domanda. Il prezzo di ritiro, relativo all'acquisto di produzione di energia elettrica in eccesso rispetto alla domanda d'obbligo e fino alla copertura del 25% del consumo interno di elettricità da fonti rinnovabili, è pari al prezzo medio riconosciuto ai CV registrato nell'anno precedente in borsa e comunicato dal GME entro il 31 gennaio di ogni anno.

¹⁰ Tabella 2 allegata alla Legge Finanziaria 2008;

¹¹ Tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008;

¹² La fonte più usata nell'ambito del CIP6 è stato il *tar* (rifiuto dell'industria di raffinazione del petrolio)

¹³ Componente A3 della voce Oneri di sistema presente nelle bollette di imprese e famiglie

- estensione della validità dell'incentivo anche per gli impianti autorizzati e in fase di costruzione (quindi non più quelli già realizzati);
- deroga al Ministero dello Sviluppo Economico per la scelta di ulteriori impianti;
- estensione alla produzione di energia tramite rifiuti.

È stata infatti recentemente concessa (articolo 9 D.L. 172/2008) la possibilità di utilizzare tale incentivo per remunerare l'energia elettrica prodotta da rifiuti (biodegradabili o non biodegradabili) localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta a fronte della particolare situazione di emergenza connessa con lo smaltimento di rifiuti.

La sua applicazione è stata poi estesa - con il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008 , n. 172 a tutti gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 2008 lasciando inoltre la possibilità al Ministero dello Sviluppo economico di selezionare – entro fine 2009 - ulteriori impianti.

Conto Energia per il fotovoltaico

Il nostro Paese ha scelto di premiare le imprese e i cittadini che decidono di usufruire di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica attraverso il riconoscimento di un incentivo misurato in base all'energia prodotta dall'impianto.

Il sistema incentivante, basato su tariffe-premio (*feed in tariff*) della durata di vent'anni, sarà rivisto al raggiungimento di 1.200 MW di potenza elettrica cumulata installata. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è invece stabilito in 3000 MW entro il 2016.

Conto Energia per il solare termodinamico

Lo strumento dell'incentivo *feed in tariff* è stato inoltre adottato attraverso la pubblicazione del D.M. 11 aprile 2008 “*Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici*”. Il provvedimento promuove impianti solari termodinamici per la produzione di energia elettrica.

Trattasi di impianti di medie-grandi dimensioni in termini di potenza installata che necessitano, nella generalità dei casi, oltre a investimenti di entità considerevole, un utilizzo di grandi superficie. Lo stesso decreto ministeriale impone come requisito dimensionale minimo una superficie captante superiore a 2.500 mq.

Il decreto inoltre fissa l'obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare entro il 2016 corrispondente a 2.000.000 di mq di superficie captante cumulativa. L'incentivo avrà validità sino al 2014.

Priorità di dispacciamento

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili beneficiano inoltre del privilegio della "priorità di dispacciamento" che consiste nel diritto di immettere l'energia prodotta dall'impianto nelle rete di trasmissione con priorità rispetto a tutti gli altri impianti, eludendo così qualsiasi rischio di non riuscire a vendere l'energia prodotta.

Criticità e proposte


La promozione dell'energia rinnovabile è assolutamente condivisibile in quanto finalizzata ad incrementare la sicurezza del sistema energetico italiano salvaguardando contestualmente l'ambiente e riducendo il fabbisogno di importare energia estera.

Esiste però una criticità di fondo sulla quale occorre intervenire al più presto in considerazione del crescente impatto dei sussidi per le fonti rinnovabili sulle bollette di imprese e cittadini italiani.

La promozione di politiche di sostegno delle fonti rinnovabili e di altre fonti ad esse assimilate, considerate meritevoli, avviene infatti tramite la raccolta di gettito sulle bollette attraverso l'uso della componente **A3** rientrante tra gli oneri di sistema del mercato elettrico.

Per fare un esempio un'impresa commerciale, alimentata in bassa tensione con un consumo di 100.000 kWh/anno, ha sostenuto nel 2008 in riferimento alla componente A3 il seguente costo:

Anno 2008	Onere sostenuto (consumo annuo 100.000 kWh)
Componente A3	€ 5.277
Quota I.V.A.	€ 1.055
Totale	€ 6.332



L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della consueta Relazione Annuale (2008), ha calcolato che si potrebbe raggiungere nel 2020 un picco annuo di gettito da coprire pari a 11 miliardi di euro, che vorrebbe dire triplicare l'attuale onere.

Occorre quindi interrogarsi sulle linee d'intervento necessarie per ridurre tale onere prevedendo ad esempio la cessazione definitiva degli effetti del meccanismo CIP6 oppure forme di prelievo alternative, detassate, e possibilmente più eque.

Per Confcommercio, resta in ogni caso, prioritario per il nostro Paese, innalzare il limite di 1.200 MW di potenza installata imposto dalla normativa vigente per incentivare l'installazione di pannelli fotovoltaici presso le imprese. Occorre sin da subito dare certezza a chi decide di investire nell'uso di tali tecnologie.



**Produzioni
alternative
rinnovabili** **di
alle** **energia
fonti**

Contesto normativo di riferimento

A livello Europeo oggi non esiste una definizione normativa di **generazione alternativa** per la quale si intende - nel presente documento - quei generatori sia a fonte rinnovabile che fossile, come microturbine a gas, motori diesel e celle a combustibile, che hanno impieghi meritevoli di sostegno per l'elevato grado di efficienza raggiunto in termini di produzione combinata di elettricità e calore o in termini di scarse emissioni in atmosfera.

L'Unione Europea, al riguardo, è intervenuta con diversi provvedimenti e in particolare con la Direttiva 2004/8/CE per prevedere un apposito sostegno per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in considerazione del loro potenziale in termini di efficienza e sostenibilità.

Al riguardo la Direttiva pone le basi per creare un quadro di regole omogeneo su scala europea finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cogenerazione prevedendo che *“la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è una priorità comunitaria”*.

La Direttiva non ha fissato obiettivi stringenti ma piuttosto si è “limitata” a ribadire l'esigenza che gli Stati membri prevedano meccanismi di sostegno, basati sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, e che rimuovano ogni possibile ostacolo all'uso di questa tecnologia in particolar modo per le questioni attinenti la rete elettrica.

Altre normative hanno in termini di principio valorizzato l'uso di tali tecnologie. Tra di esse si citano le seguenti:

- Direttiva 2002/91: sostegno a tecnologie cogenerative negli edifici
- Direttiva 2003/96: prevede che gli Stati possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione
- Direttiva 2006/32: individua la cogenerazione come tecnologia per generare risparmio energetico

Infine da rilevare il Regolamento (CE) N. 800/2008 emanato dalla Commissione Europea il 6 agosto 2008 che riconosce, in favore della cogenerazione, la possibilità che ciascun stato membro eroghi regimi d'aiuto a sino a copertura del 65% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 55% per gli aiuti concessi alle medie imprese.

L'indirizzo europeo è stato vanificato nel mercato italiano attraverso una normativa frammentata e parziale che di fatto non favorisce la promozione di investimenti in questa tecnologia.

Nonostante i rendimenti medi molto alti la cogenerazione in Italia ha uno sviluppo decisamente inferiore rispetto al resto d'Europa, Germania in particolare. Si pensi che in Germania sono già installati e funzionanti almeno 16.000 microcogeneratori. In Italia i dati pubblicati dall'Ascomac-Cogena relativamente al 2007 riportano complessivamente 221 unità in termini di motori a combustione interna per impianti di cogenerazione.

La Direttiva 2004/8/CE è stata recepita formalmente attraverso l'emanazione del D.Lgs 20/2007 che ha confermato quanto previsto dal D.lgs. 79/1999 (cd. "decreto Bersani") in relazione a questa tecnologia, vale a dire:

- priorità di dispacciamento: precedenza accordata dal Gestore della rete di trasmissione, Terna S.p.a., nell'immissione nella rete;
- esenzione dall'obbligo di immettere in rete una certa percentuale di energia elettrica "rinnovabile": posto a carico della generalità dei produttori di energia elettrica dall'articolo 11 del D.lgs. 79/1999.

In aggiunta, come strumento incentivante per lo sviluppo della cogenerazione in Italia, viene prevista, nell'articolo 6 del decreto, l'applicazione della normativa dei titoli di efficienza energetica (c.d certificati bianchi) di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 aggiornati dai D.M. 21 dicembre 2007.

L'individuazione del titolo di efficienza energetica come incentivo in grado di agevolare l'installazione presso le utenze finali di impianti cogenerativi non ha scaturito gli effetti desiderati in considerazione di un quadro normativo non ben definito.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 27 giugno 2006, n. 1829/06, ha infatti sancito l'annullamento delle schede che avrebbero potuto semplificare il quadro normativo. In aggiunta, l'Autorità attende l'input legislativo di cui all'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 6 del D.lgs n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento.

Da ultimo, in Italia il recepimento della Direttiva 2006/32 attraverso il D.Lgs.vo 115/2008 ha introdotto una nuova disciplina denominata "sistemi efficienti di utenza". Il Sistema Efficiente di Utenza, non previsto dalla normativa europea, è un Istituto importante se non strategico per la diffusione della cogenerazione rappresentando un centro di produzione di energia rinnovabile o da

cogenerazione ad alto rendimento. La sua attuale disciplina però rischia di penalizzare la diffusione nel settore CIVILE tra cui grande distribuzione, centri commerciali, settore alberghiero laddove si è in presenza di più clienti finali e non un solo cliente.

Ulteriori tecnologie quali le celle a combustibile (fuel cells), meritevoli di sostegno pubblico, non trovano una connotazione giuridica in grado di promuoverne la commercializzazione.

Criticità e proposte

Confcommercio ribadisce l'esigenza di promuovere e sostenere l'uso di tecnologie ad alto valore ambientale quali quelle microgenerative da fonti rinnovabili, da gas o ibride per il tramite di impianti cogenerativi ad alto rendimento ai sensi della Direttiva europea 2004/08/CE e della Direttiva 2006/32/CE.

La tecnologia della cogenerazione consente – attraverso la produzione combinata di energia elettrica e calore – di ottenere risparmi economici consistenti a beneficio di diverse categorie imprenditoriali oltre che di enti locali e utenze civili (alberghi, centri commerciali, impianti sportivi, ospedali, campeggi, condomini, comuni).

In aggiunta, benefici ulteriori si ottengono per l'intero sistema energetico in termini di:

- riduzione delle emissioni di CO₂
- riduzione del carico elettrico transitante sulle reti di interconnessione
- incremento del rendimento energetico medio nazionale

Nonostante tali vantaggi, le pratiche amministrative eccessivamente lunghe e burocratizzate costituiscono oggi il principale ostacolo allo sviluppo di tale tecnologia, sebbene il contesto normativo europeo di riferimento invita i Paesi comunitari a promuovere nei loro ambiti il ricorso a tale cogenerazione.

Occorre evidenziare che la legge n. 239 del 2004 (Legge Marzano), così come modificata dal D.Lgs 20/2007 era già intervenuta – in via di principio – prevedendo, all'articolo 1 comma 86, che l'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione dovesse essere soggetta a norme autorizzative semplificate equiparabili a quelle valide per tradizionali impianti di generazione di calore (caldaie) con pari potenzialità termica.

Tale principio è oggi completamente disatteso in quanto gli impianti di più ridotte dimensioni devono rispondere, in realtà, agli stessi adempimenti

previsti dalla normativa attuale per le grandi centrali, con potenze prossime ai 3.000 KW, quali ad esempio:

- Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 22, comma 2 della Legge n. 9/1991);
- Richiesta certificato prevenzione incendi presso il Comando dei vigili del Fuoco competente per territorio;
- Richiesta officina di produzione elettrica rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza (o Ufficio dogane) competente per territorio;
- Autorizzazione all'esercizio in parallelo rete mediante stipula dell'apposito regolamento con il gestore locale;
- Pratica presso l'ISPESL – ASL competente per territorio;
- Verifica dell'impatto acustico (L. 26-10-1995 n. 447 e DPCM 14-11-1997);
- Pratica DIA presso il Comune di installazione;
- Pratiche di sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81;
- Eventuale stipula di convenzione per la cessione in rete dell'energia prodotta o per usufruire del servizio di scambio sul posto (distributore locale, GSE).

Pertanto Confcommercio propone di prevedere un regime semplificato specifico per gli impianti di taglie ridotte, lasciando inalterato quello vigente per gli impianti di dimensioni maggiori.

Proposta 1 – Iter semplificati per gli impianti di piccola taglia

“L’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 sono assoggettati alla sola comunicazione da presentarsi alla autorità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

In particolare, per la piccola cogenerazione, l'autorizzazione consiste nella presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) all'Autorità competente. Mentre per la microcogenerazione si prevede la sola comunicazione da presentarsi alla autorità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La proposta di semplificazione recepisce l'indirizzo europeo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva 2004/8 il quale prevede:

- alla lettera b): ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;
- alla lettera c): razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo.

Esistono inoltre ulteriori criticità ravvisabili nell'uso efficiente della rete elettrica. Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08, ha infatti introdotto, tra i diversi strumenti per la promozione dell'efficienza energetica, il cosiddetto "*sistema efficiente di utenza*" (di seguito SEU), affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità ed i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento.

Confcommercio ritiene che il meccanismo normativo collegato ai SEU possa giocare un ruolo strategico per la diffusione della cogenerazione nel settore civile e del terziario. Ad oggi, però, la definizione stessa di sistema efficiente di utenza ne esclude la diffusione contrariamente alla lettera ed allo spirito della Direttiva 2006/32/CE che vuole promuovere e diffondere i servizi energetici e l'efficienza energetica verso gruppi di clienti finali. La normativa ha introdotto nella definizione di SEU diversi ostacoli amministrativi, non giustificabili da logiche né di sicurezza né di efficienza energetica, che sono di seguito riportati:

- complessivamente installato sullo stesso sito esclude dalla definizione le installazioni a rete alimentate da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo più idonee per realizzare sistemi distribuiti la cui efficienza si basa sulla corrispondenza tra flessibilità della produzione e prelievo di energia
- per il consumo di un solo cliente finale esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrati su più clienti finali e cioè su gruppi di clienti finali, ad esempio in un centro commerciale, in un consorzio di clienti finali, negli immobili di multi proprietà, centri direzionali, ecc.
- realizzato all'interno dell'area di proprietà condiziona la realizzazione dei sistemi alla proprietà di un'area del cliente finale per cui di fatto esclude o comunque limita la diffusione in particolare nelle aree urbanizzate che viceversa più necessitano di realizzare sistemi efficienti di utenza

Confcommercio pertanto propone una nuova definizione di “sistema efficiente di utenza” (di seguito SEU) al fine di poter comprendere all’interno dei SEU anche quei casi in cui l’impianto di autoproduzione di energia sia progettato per soddisfare più clienti all’interno di un complesso commerciale.

Tale definizione permetterebbe un incremento dell’uso della cogenerazione nell’ambito di impianti privati di trasporto di energia sottesi ad un unico punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, contribuendo così su scala nazionale a:

- ridurre il livello di emissioni di CO₂ nell’aria;
- ridurre il carico sulla rete di trasmissione nazionali che equivale a meno perdite, meno congestioni e minor necessità di investimenti;
- ridurre l’importazione di energia e quindi la fattura energetica del nostro Paese grazie ad un uso più efficiente del metano che in ambiente cogenerativo.

Proposta 2 Nuova definizione per i SEU

All’articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 si apportano le seguenti modifiche:

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

“p) persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale comprese persone fisiche o giuridiche facenti parte di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica”.

la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di una linea diretta o di rete interna di utenza, all’impianto per il consumo di uno o più clienti finali o di gruppi di clienti finali destinatari di un programma di miglioramento dell’efficienza energetica, ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente o più clienti finali o gruppi di clienti finali”.

Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 è sostituito dal seguente:

“1. In un sistema efficiente di utenza, il trasferimento dell’energia elettrica alle apparecchiature di consumo di uno o più clienti finali, anche nell’ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza ai fini dell’erogazione degli eventuali servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dal punto di connessione del sistema alla rete elettrica nazionale richiesti dal gestore del sistema privato”.

Un'ulteriore proposta concerne l'esigenza di incentivare concretamente sul piano economico l'uso della tecnologia cogenerativa, in quanto gli attuali sistemi incentivanti (certificati bianchi) si sono dimostrati inefficaci a promuovere il replicare degli investimenti.

Proposta 3 Esenzione accisa per microgenerazione

Al fine di elevare il livello di concorrenza delle tecnologie ad alta efficienza energetica, all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis. È esente dalla accisa il gas naturale utilizzato dalle unità di microcogenerazione così come definita dall'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché l'energia elettrica prodotta con le medesime unità"».

L'emendamento parifica la microgenerazione anche da fonti non rinnovabili, in quanto comunque energia pregiata per i suoi rendimenti, alle agevolazioni fiscali di cui godono le fonti rinnovabili.


Proposta 4 Un Fondo per “cogenerare” il terziario

Gli impianti di cogenerazione così come definiti all'art. 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono ammessi al regime di aiuto agli investimenti per la tutela dell'ambiente, cumulabili con altri regimi di sostegno che non siano finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Per il periodo 2009-2013, l'installazione di unità di cogenerazione di cui sopra godono di un aiuto all'investimento fino ad un massimo del 65% qualora il cliente finale sia una piccola impresa o un raggruppamento di clienti finali facenti parte di un medesimo programma di efficienza energetica; del 55% nel caso in cui il cliente finale sia un'impresa di medie dimensioni; del 45% in tutti gli altri casi.

I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Gli aiuti all'investimento di cui sopra trovano copertura nel fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sino ad esaurimento risorse. A tale scopo il Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emana un proprio bando.”



Tale emendamento risponde ai seguenti principi comunitari:

- a. l'uso della cogenerazione come elemento importante nelle misure ambientali (Considerando n. 5 - direttiva comunitaria 2004/8/ce in materia di promozione della cogenerazione)
- b. gli aiuti alla cogenerazione come una misura di tutela ambientale in quanto permette di ridurre i consumi di energia e rende meno nocivi per l'ambiente i processi produttivi (Considerando n. 24 – direttiva comunitaria 2004/8/ce in materia di promozione della cogenerazione)
- c. cumulo del regime di sostegno per la cogenerazione (aiuti agli investimenti, agevolazioni fiscali, certificati, regime di sostegno ai prezzi) (Considerando n. 26 -direttiva comunitaria 2004/8/ce in materia di promozione della cogenerazione)
- d. agli Stati di elaborare regimi di sostegno, evitando frequenti cambiamenti nelle procedure (Considerando n. 30 direttiva comunitaria 2004/8/ce in materia di promozione della cogenerazione)
- e. l'esigenza di un particolare regime di sostegno di interventi che abbiano finalità di tutela ambientale (Considerando n. 31 regolamento (ce) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento)
- f. la previsione di aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione (Considerando n. 46 regolamento (ce) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento)
- g. la cumulabilità del regime di aiuto agli investimenti alla cogenerazione con altre misure di aiuto (Considerando n. 51 regolamento (ce) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento)

Inoltre IL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 prevede espressamente all'Articolo 22 aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento nella misura massima del 45% dei costi ammissibili. Per le piccole imprese l'intensità dell'aiuto è aumentato al 65% e per le medie imprese al 55%.

Infine, cosa di non poco conto, si rilancerebbero le attività commerciali e manifatturiere connesse con la produzione di tali impianti con ricadute positive in termini occupazionali.



Nucleare e Fonti di energia fossili

Oggi nell'Europa a 27 ci sono 146 impianti nucleari operativi e 4 sono in costruzione in Francia, Finlandia e Belgio. L'età media a fine 2007 del parco di impianti è pari a circa 23 anni.

Dopo il livello dei prezzi del petrolio raggiunto nel 2008 molti Paesi europei hanno deciso di riconsiderare la scelta del nucleare.

In Italia, dopo il referendum del 1987, il Governo italiano ha avviato i primi passi normativi necessari per sostenere un possibile ritorno al nucleare dichiarando la volontà di raggiungere il 25% in termini di contributo del nucleare rispetto alla domanda. Tradotto in potenza si tratterebbe di installare circa 12.500 MW per coprire il 25% dei consumi.

L'intesa Enel-Edf siglata il 24 febbraio 2009 si muove nella direzione di raggiungere almeno 6400 MW entro il 2020.

Sul piano legislativo il ritorno al nucleare è oggi contenuto in un disegno di legge (A.S. DDL 1195) che prevede l'emanazione, entro fine dicembre 2009, di uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare:

- la localizzazione degli impianti e dei sistemi di stoccaggio;
- le misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate;
- le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti.

Tra gli aspetti più rilevanti e critici contenuti nel disegno di legge in tema di energia nucleare merita soffermarsi sulle:

1. modalità autorizzative;
2. promozione dei consorzi.

In merito al primo punto il Governo ha adottato una serie di misure che si muovono nella direzione sia di superare le possibili opposizioni delle popolazioni o enti locali sia di garantire certezza ai cospicui investimenti che dovranno essere adottati dai produttori di energia interessanti.

Tra queste si evidenziano le seguenti previsioni:

- possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale (Articolo 14, comma 2 lettera a);
- potere sostitutivo del Governo in base all'articolo 120 della Costituzione (Articolo 14, comma 2 lettera f);

- autorizzazione unica rilasciata a seguito di un procedimento unico (Articolo 14, comma 2 lettera h).

In merito al secondo punto (consorzi) il Governo – prevedendo all’articolo 15 che con delibera CIPE saranno individuati i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi d’acquisto per l’utilizzo dell’energia prodotta dagli impianti nucleari – ha optato per il “modello finlandese” adottato per il reattore nucleare Epr OL3 in costruzione a Olkiluoto (Finlandia).

Tale modello prevede che l’energia elettrica prodotta dall’impianto sia ritirata da un consorzio industriale di grandi utilizzatori di energia che, sulla base di impegni pluriennali di acquisto dell’energia, parteciperanno alle spese della costruzione della centrale in cambio di energia elettrica sotto costo.

Merita inoltre particolare interesse il comma 4 dell’articolo 14 che prevede anche per l’energia nucleare, così come lo è oggi per l’energia rinnovabile, la priorità di dispacciamento. Come già esaminato, trattasi di un sistema incentivante che si sostanzia nella possibilità di poter vedere allocata in ogni momento tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto, a prescindere da qualsiasi merito economico, eludendo così il rischio commerciale di invenduto.

Infine, sempre in tema di nucleare, l’articolo 17 istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica, come previsto al comma 1. Come previsto dal comma 3, l’Agenzia svolge le sue funzioni senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: pertanto, il comma 2 stabilisce che l’Agenzia stessa è composta dalle strutture dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse attualmente preposte alle attività di competenza dell’Agenzia dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA). Il comma 16 reca invece le disposizioni di copertura finanziaria: gli oneri relativi al funzionamento dell’Agenzia sono quantificati in 500.000 euro per l’anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e ad essi si provvede: quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,


come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni.

Evidenziato lo scenario di riferimento Confcommercio ribadisce le proprie preoccupazioni in termini di :

- **sicurezza energetica:** appaiono di difficile risoluzione – dal punto di vista economico e ambientale - le problematiche connesse con la gestione delle scorie;
- **indipendenza energetica:** l'approvvigionamento di uranio da fonti estere contribuisce a diversificare il mix di produzione ma non accresce l'indipendenza energetica del nostro Paese;
- **tempestica e costi:** gli ultimi impianti in costruzione si contraddistinguono tutti per dilazione dei tempi e aumento dei costi stimati.



Carbone



Nel 2007 l'utilizzo di combustibili solidi ha contribuito per il 9% a coprire la domanda di energia in Italia. Tale quota è destinata a crescere con il completamento dei lavori della conversione a carbone della centrale dell'Enel di Torrevaldaliga, ma in ogni caso il contributo del carbone è al di sotto della media europea che si attesta intorno al 30%. In Italia, l'unica risorsa carbonifera è concentrata in Sardegna, nel bacino del Sulcis, ma per ragioni di economicità, il carbone viene quasi interamente importato da Indonesia, Sud Africa, Colombia, Australia e anche la Cina.

Sul piano economico l'energia prodotta da un impianto a carbone si attestano su livelli decisamente inferiori rispetto a quelli del gas e dell'olio combustibile.

Ma la vera ragione, resta quella di puntare sulla sicurezza energetica del nostro Paese, nell'ottica di un riequilibrio del mix energetico.

Confcommercio è quindi consapevole dell'importanza di tale risorsa energetica famosa più che altro per il suo elevato potenziale di inquinamento. Occorre però, creare le condizioni di sostenibilità affinché si possa accrescere l'uso di tale risorsa attraverso lo sfruttamento delle "*clean coal technologies*" e delle risorse finanziarie stanziare nell'ambito del settimo Programma quadro.

La partecipazione del nostro Paese nell'ambito dei progetti pilota per il sequestro e la cattura della CO₂ (*Carbon Capture and Storage, Ccs*) e il rilancio della politica di ricerca nel settore del carbone sono quindi occasioni di sviluppo che potranno ritornare economicamente convenienti qualora il costo della tonnellata di CO₂ emessa per impianti dovesse raggiungere alti livelli di prezzo.

Confcommercio ritiene quindi che nell'ambito della Strategia nazionale si riconosca un ruolo al carbone pulito come alternativa all'uso del gas metano e come vettore per la produzione di idrogeno. D'altra parte l'esigenza di controllare e monitorare l'utilizzo del carbone e il suo impatto ambientale restano attività prioritarie ogni qual volta s'insediano nuove centrali o si convertono quelle esistenti, così come le zone a forte vocazione turistica non si coniugano con tali impianti.



Gas

Lo scenario internazionale del gas si è contraddistinto questo inizio anno per il ripetersi del conflitto politico Russia-Ucraina e per le ricadute generate sugli approvvigionamenti di tutta europa.

Le problematiche tra Russia-Ucraina hanno evidenziato l'incapacità dell'Unione Europea di influire nel negoziato in qualità di principale consumatore del gas proveniente dalla Russia. La crisi, drammatica per alcuni Paesi dell'Est, non ha avuto effetti particolari sul sistema italiano se non quelli di avviare appositi meccanismi normativi di emergenza, basati anche sulla raccolta di gettito sulle bollette delle utenze civili e commerciali, al fine di rimborsare eventuali distaccati.

L'Europa dei Regolatori, attraverso l'Organizzazione dei Regolatori dell'energia europei (Ergeg), propone un Piano per contribuire a migliorare la sicurezza e la trasparenza del sistema europeo del gas.

Nel dettaglio le linee d'azione proposte prevedono misure volte a migliorare il coordinamento per le emergenze, accrescere lo scambio di informazioni circa i piani di emergenza nazionali adottati e un coordinamento regionale per l'accesso ai gasdotti e per migliorare le diverse interconnessioni per il gas fra i mercati.

L'aspetto centrale resterà, a giudizio della Confederazione, l'effettiva volontà di slegare il prezzo del gas da quello del petrolio nell'ambito delle contrattazioni di tale bene e la capacità dell'Unione Europea di superare gli interessi dei singoli Paesi ma piuttosto accrescere il proprio potere contrattuale in qualità di principale consumatore di gas di provenienza Russa.

L'andamento del prezzo del gas non è oggi influenzato da dinamiche pure di mercato, quali i livelli di domanda o offerta, il sistema delle scorte oppure la situazione geopolitica degli approvvigionamenti di gas. Ne è riprova che mentre c'era una crisi in atto per l'interruzione delle forniture dalla Russia, i prezzi del gas non hanno subito variazioni.

In tal senso le ultime dichiarazioni rilasciate nell'ambito del **Gas Exporting Countries Forum (Gecf)** fanno intravedere la possibilità, sempre più concreta, della nascita di una vera e propria organizzazione che - sulla scia di quanto sin d'oggi svolto dall'OPEC - potrebbe controllare i livelli di prezzo di tutte le forniture europee.

Sul fronte nazionale, occorre introdurre norme di legge che possano innescare una maggiore concorrenza nel mercato del gas oggi ancora controllato in maniera dominante dall'ENI.

Una delle primissime questioni da affrontare è senza dubbio il ripristino delle norme a tutela della concorrenza introdotte con il D.Lgs n. 164 nel 2000 e la cui efficacia cessa di sussistere al 2010. Tali principi normativi prevedono che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale (art. 19 comma 2 D.Lgs 164/2000);
- A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61% (art. 19 comma 3 D.Lgs 164/2000);

In secondo luogo, occorre risolvere la questione della rete gas e del suo controllo. La società Snam Rete Gas le cui azioni sono detenute per il 50,03% dall'ENI, con la recente acquisizione di Stogit ed Italgas, gestisce direttamente la rete di transito e di stoccaggio di gas in Italia. Al riguardo il processo di scorporo della rete posseduta dall'operatore dominante avvenuto nel settore elettrico avrebbe dovuto trovare oramai da tempo un processo analogo nel settore del gas.

Altro elemento su cui ci si deve interrogare è la possibilità di creare un soggetto in grado di aggregare la domanda dei piccoli consumatori di gas al fine di ottenere dei benefici in termini di riduzione dei prezzi. Tra l'altro l'aggregazione dei consumi di gas è oggi concessa ai soli opifici industriali di reti interne di utenza che riescono così a pagare accise ridotte sul gas e addirittura esentati dall'accise sull'energia elettrica.



Altri Combustibili

Confcommercio richiede inoltre interventi specifici sul fronte dei combustibili in termini di:

- riduzione accise gasolio da riscaldamento;
- procedure trasparenti e accise agevolate per tutti i biocombustibili.

Sul fronte del gasolio da riscaldamento occorre oggi evidenziare che questo prodotto sconta – pur essendo un bene di prima necessità – un’aliquota di accisa pari a quattro volte quella della media europea e pari a più del doppio (a parità di contenuto calorico) di quella attualmente prevista per il metano. Ciò è rimasto tale anche dopo aver dimostrato attraverso una Commissione del ministero dell’Ambiente, che questo prodotto presenta ormai livelli di emissioni uguali, ed in alcuni casi inferiori, a quelli del gas naturale. Sul fronte dei biocombustibili occorre avviare un tavolo di confronto con gli operatori affinché si possa superare l’attuale sistema di attribuzione delle quote defiscalizzate. In aggiunta, ulteriore obiettivo prioritario è quello di rimuovere l’ingiusta tassazione del settore della distribuzione dei carburanti attraverso l’applicazione della *Robin Hood Tax* che ha di fatto discriminato e limitato l’autonomia di impresa.

Al riguardo Confcommercio propone:

- Esenzione della categoria dei Rivenditori dalle prescrizioni dell’Autorità per il Gas e l’Energia derivanti dall’art. 81 del Decreto Legge N. 112/08 convertito in Legge N. 133/08 di cui alla delibera ARG/com 91/08 contenente le disposizioni di prima attuazione della previsione legislativa.

La citata disposizione della Autorità per l’Energia appare inapplicabile nei confronti di imprese che per dimensione, organizzazione aziendale e realtà operativa non possono rispondere ai canoni ed ai parametri finalizzati al controllo del “Margine Operativo Lordo”. Inoltre va considerato che quanto verseranno i rivenditori sarà del tutto insignificante o molto probabilmente pari a zero stante l’attuale andamento dei margini e dei parametri economici di una categoria in piena crisi, mentre l’attuazione della norma finirebbe per produrre un ulteriore costo. Appare pertanto necessario ai fini di una semplificazione delle procedure evitare l’inutile appesantimento contabile, gestionale e burocratico rappresentato dal controllo dei parametri imposti dall’Autorità ai fini dei richiamati divieti di traslazione della maggiorazione di imposta.



Infrastrutture

In termini di infrastrutture, la Commissione Europa si è impegnata, attraverso **la presentazione del terzo Pacchetto Energia-Mercato Interno**, nell'ambizioso obiettivo di disaggregazione delle attività di produzione/distribuzione dell'energia, da un lato, e della proprietà delle reti di trasporto, dall'altro: la proprietà e la gestione delle reti d'elettricità e di gas deve essere separata dalle attività di distribuzione e di produzione. Secondo la Commissione un'unica impresa non può più possedere una rete di trasporto ed essere contemporaneamente attiva nella produzione o nell'erogazione di energia. Inoltre, la Commissione formula una seconda opzione, quella del "gestore di sistema indipendente", secondo la quale le imprese verticalmente integrate esistenti potrebbero restare proprietarie della rete solo a condizione che la gestione del loro capitale fisso sia assicurata da un'impresa o un organismo indipendente. La Commissione ha poi, successivamente, deciso di lasciare la facoltà ai Paesi membri Ue sulla scelta da compiere:

- obbligare le aziende integrate a vendere i gasdotti e gli elettrodotti;
- o se affidare la gestione delle reti a un operatore indipendente (Iso).

In Italia, come si è già avuto modo di evidenziare nella presente pubblicazione, dopo l'unificazione della rete di trasmissione nazionale in capo a Terna, resta il nodo del controllo da parte dell'ENI della rete di gasdotti italiana e del sistema di stoccaggi oggi in capo alla società SNAM S.p.A. La questione delle infrastrutture in Italia, vista nel suo complesso, oltre all'aspetto gestionale presenta un altro vero problema relativo alle numerose difficoltà nel mantenimento degli obiettivi di sviluppo della rete in termini sia di tempistica a seguito di difficoltà locali che di investimenti ad opera dei distributori per il suo potenziamento. Ad esempio non è possibile che il gestore della rete elettrica nazionale riesca a portare a termine, in maniera più redditizia oltre che in tempi più rapidi commesse in Paese esteri piuttosto che riuscire a costruire un elettrodotto che sia in grado di unire la Sicilia alla Calabria. La riforma del titolo V della Costituzione ha messo in evidenza tutti i suoi limiti causando un rallentamento negli investimenti in infrastrutture strategiche per il Paese. Il caso Siciliano, con il suo pressoché isolamento elettrico, è emblematico in quanto il progetto ha una valenza per l'intera nazione. Esistono poi ulteriori problematiche che riguardano la rete e sulle quali occorre intervenire nell'ambito della Strategia Energetica nazionale. Le tecnologie più moderne consentono l'uso razionale e intelligente della rete, aumentandone affidabilità ed efficienza. Occorre oggi prevedere un quadro regolatorio in grado di ottimizzare l'uso della rete. Confcommercio propone pertanto l'istituzione di una apposita Task Force sulle "*Smart Grid*" al fine di accelerare il processo di modernizzazione dell'intera rete elettrica nazionale.



Mercati all'ingrosso

Il presupposto per accrescere la concorrenza di un mercato è l'esistenza di un luogo scambio in cui avvenga l'incrocio tra domanda e offerta di una *commodities*.

Nel settore elettrico italiano le transazioni commerciali possono avvenire per il tramite:

- contratti bilaterali annuali (produttore – grossista – cliente finale; oppure produttore – cliente finale);
- offerte di acquisto/vendita orarie in un sistema d'asta centralizzata.

L'intermediazione diretta tra grossisti e produttori ha garantito sin d'oggi i risultati migliori in termini di contrattazione del prezzo. Tale evidenza non è però facilmente dimostrabile in quanto i contratti bilaterali sfuggono oggi da qualsiasi monitoraggio di tipo istituzionale.

Per citare comunque alcuni dati rilevati da Confcommercio nel 2008 a fronte di un Prezzo Unico Nazionale medio annuo di 86,96 €/MWh¹⁴ relativo al mercato borsistico, sulla contrattazione bilaterale si potevano spuntare prezzi più bassi anche di 10-15 €/MWh.

Nonostante i suoi prezzi, comunque il sistema d'asta italiano che prende il nome di IPEX (*Italian Power Exchange*) rappresenta il meccanismo di scambio maggiormente utilizzato in Italia. A gennaio 2009 infatti su 27,1 milioni di megawattora scambiati il 68% è transitato nella Borsa Elettrica e il restante 32% è stato scambiato attraverso la contrattazione bilaterale.

Tra gli acquirenti più fedeli al mercato all'ingrosso opera la società Acquirente Unico S.p.A. che nel mese di gennaio 2009 ha acquistato più di 6,8 milioni di Mwh vale a dire il 30%¹⁵ del totale di energia prodotta in Italia e scambiata in Borsa. L'energia acquistata è stata poi ceduta ai distributori di energia elettrica che forniscono, per il tramite delle proprie società di vendita, tutti i clienti che non optano per il mercato libero dell'energia. Il prezzo di cessione tra Acquirente Unico e distributori e i corrispettivi perequativi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas determinano in seguito i prezzi delle bollette di imprese e famiglie tutelate.

Per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che invece scelgono il mercato libero, la prassi oggi in vigore è quella di optare per la scelta di un intermediario commerciale (trader) e stipulare un contratto bilaterale.

¹⁴ Media degli 8876 prezzi giornalieri relativi.

¹⁵ La società Acquirente Unico ha acquistato 6,8 milioni da produttori nazionali e circa 0,8 da energia proveniente dall'estero.

Acquistare direttamente energia in Borsa è operazione particolarmente difficoltosa, per le competenze richieste, che dispendiosa, per i costi imposti per la partecipazione al sistema d'asta.

Fatte queste dovute premesse è evidente che migliorare le regole del mercato di scambio è fondamentale affinché si possa limitare il suo impatto sui costi delle PMI. Oltre infatti al ruolo dell'Acquirente Unico, e di altri grossisti, la Borsa elettrica costituisce tra l'altro il principale riferimento in termini di prezzo di molti regimi incentivanti (scambio sul posto; ritiro dedicato) che a loro volta si sorreggono sul prelievo tariffario.

Confcommercio pertanto propone che sia innanzitutto confermato il principio dell'unicità del prezzo sul territorio nazionale (cd PUN Prezzo Unico Nazionale). I sistemi perequativi in vigore infatti sono l'unico strumento in grado di tutelare l'insieme delle imprese nazionali da inefficienze locali.

In aggiunta, Confcommercio auspica che la riforma in atto del mercato all'ingrosso sia in grado di avviare un processo di modifica dei meccanismi di funzionamento del mercato che possa essere incentrato sulla trasparenza e sull'efficienza.

Prendendo a riferimento la trasparenza è evidente che occorrerà rivedere l'attuale formazione del prezzo della borsa elettrica oggi basato sul sistema del prezzo marginale (*system marginal price*) che costituisce – indubbiamente – un premio eccessivo per chi produce energia. Infatti, il *system marginal price* nasceva come strumento per dare un forte segnale ai produttori di energia. Questo meccanismo d'asta non discriminatoria prevede che il Gestore del mercato riceva le offerte di ciascuna unità di generazione compilando una curva di offerta in base al merito economico, vale a dire che il Gestore compie una selezione delle offerte, tenendo conto delle priorità di dispacciamento e del loro impatto sull'economicità del sistema, selezionando, a parità di quantitativi offerti quelle con prezzi più bassi.

Prescindendo dai problemi di congestioni sulle reti, in base alla regola detta anche del prezzo uniforme gli operatori chiamati a produrre ricevono un prezzo, uguale per tutti, determinato dall'ultimo impianto selezionato per la produzione capace di soddisfare l'ultima richiesta avvenuta nell'unità di tempo stabilita.

Una delle principali critiche al *system marginal price* è quella che il prezzo che scaturisce dall'incrocio tra domanda e offerta sia quello, durante le ore con maggior richiesta, dell'impianto meno efficiente, e che questo prezzo venga applicato per remunerare anche quelle offerte che potrebbero avere un prezzo

minore come cicli combinati, produzione da carbone, fonti rinnovabili ed import. D'altra parte tale limite si riteneva fosse superabile in considerazione che in un'ottica di medio-lungo periodo l'incentivo alla costruzione di nuovi impianti più efficienti conducesse ad una riduzione del prezzo. Ciò in realtà non è avvenuto in considerazione del fatto che si è pensato a costruire centrali laddove il meccanismo burocratico di agevolazioni e permessi era più favorevole.

A titolo di esempio si può citare il caso siciliano laddove il prezzo zonale del mercato all'ingrosso è, da tempo, costantemente superiore a quello della media nazionale e, ciò nonostante, si riscontrano difficoltà per l'insediamento di nuovi impianti o di nuove linee elettriche che potrebbe giovare per una maggiore contendibilità del mercato elettrico.

Una valida alternativa al *system marginal price* può essere il ricorso ad un prezzo discriminante. La regola del prezzo discriminante prevede che ogni operatore chiamato a produrre riceva esattamente quanto offerto (*pay as bid*); questo incentiva la distorsione verso il basso del prezzo offerto da ciascun acquirente rispetto alla propria disponibilità a pagare (costo variabile di generazione).

In ogni caso trasparenza e controllo sono gli unici strumenti su cui agire in presenza di un mercato all'ingrosso di tipo oligopolistico come evidenzia il confronto tra i prezzi della Borsa italiana con quelli di altre Borse.

Tabella 10 Confronto Prezzi elettricità all'ingrosso

Paesi	Nome Borsa	2005	2006	2007	2008	Febbraio 2009
Francia	Power next	46,67 €/Mwh	49,29 €/Mwh	40,88 €/Mwh	66 €/Mwh	50 €/Mwh
Gran Bretagna	Nord Pool	29,33 €/Mwh	48,59 €/Mwh	27,93 €/Mwh	44 €/MWh	38 €/Mwh
Germania	EEX	45,97 €/MWh	50,78 €/MWh	37,99 €/MWh	69 €/MWh	48 €/Mwh
Italia	IPEX	58,59 €/MWh	74,75 €/MWh	70,79 €/MWh	87 €/MWh	77 €/Mwh
Spagna	OMEL	53,67 €/MWh	50,53 €/MWh	39,35 €/MWh	43 €/MWh	40 €/Mwh

La Tabella evidenzia che il prezzo medio unico su base nazionale annuale è risultato sempre al di sopra di quello degli altri Paesi. Considerato però che i mercati elettrici all'ingrosso presentano caratteristiche fra loro diverse in termini di volumi e regole è opportuno affinare il confronto analizzando l'indice PME¹⁶ che rappresenta il costo dell'energia alle frontiere italiane calcolato

¹⁶ Pubblicato dal Gestore del mercato elettrico

come media dei prezzi quotati sui principali mercati borsistici dell'energia (EEX, Powernext ed EXAA) ponderata per i rispettivi volumi.

Tabella 11 Confronto Prezzo Borsa unico nazionale (Pun) e Prezzo medio borse Europa (Pme)

Paesi	Luglio 2007	Agosto 2007	Settembre 2007	Ottobre 2007	Novembre 2007	Dicembre 2007
Italia PUN €/MWh	83,83	63,01	69,84	69,86	90,82	81,08
PME €/MWh	29,43	28,61	34,64	58,26	71,42	55,98
GAP	54,4	34,40	35,20	11,60	19,40	25,10
	Gennaio 2008	Febbraio 2008	Marzo 2008	Aprile 2008	Maggio 2008	Giugno 2008
Italia PUN €/MWh	86,24	81,49	74,54	80,62	80,09	83,49
PME €/MWh	58,14	60,19	55,84	68,22	56,29	73,19
GAP	28,1	21,30	18,70	12,40	23,80	10,30

Se prendiamo a titolo di esempio il mese di luglio del 2007 si riscontra un differenziale di 54,4 €/MWh rispetto al prezzo medio sostenuto negli altri mercati europei. Questo vuol dire che l'Acquirente Unico, soggetto garante degli acquisti delle famiglie e delle PMI relativamente al mercato tutelato, avrebbe potuto comprare energia da cedere ai distributori di energia elettrica, anziché a 80,86 €/Mwh prezzo medio di cessione a consuntivo relativo al mese di luglio 2007, a circa 30 €/MWh, facendo risparmiare il 30% in termini di prezzi ai consumatori finali.


Un'ulteriore inefficienza è oggi caratterizzata dal mercato del dispacciamento che ha generato nel 2008 costi complessivi per circa 2,7 miliardi di euro di cui 1,3 miliardi di euro per le congestioni sulla rete di trasmissione di energia nazionale.

È evidente quindi, che il mercato all'ingrosso italiano, seppur non rappresentativo del totale degli acquisiti in quanto mercato non obbligatorio ma facoltativo¹⁷ per chi vende energia gioca un fattore rilevante in termini di impatto sui prezzi finali, influenzando direttamente la componente materia

¹⁷ Si tratta sostanzialmente di una borsa semi obbligatoria che concede la facoltà agli operatori di ricorrere alternativamente al mercato elettrico organizzato o all'utilizzo di contratti bilaterali. Ciò comporta che un produttore non è obbligato a fare delle offerte nella borsa elettrica ma può anche vendere la propria energia elettrica tramite un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti (bilaterale), rispettando però degli obblighi formali riportati nel codice di dispacciamento di merito economico

prima del prezzo tutelato il cui andamento è riportato nella Figura di seguito illustrata.

Figura 4 Andamento Prezzo tutelato 2005 –2007 (prezzi monorari)



Fonte: elaborazioni Confcommercio su dati Autorità per l'energia elettrica e gas

La componente PC poi denominata PE rappresenta il corrispettivo pagato dalle imprese consumatrici a remunerazione del costo d'acquisto della materia prima dell'elettricità calcolato sulla base dei costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A.

Le componenti INT-CD-OD poi denominate PD rappresentano il corrispettivo pagato dalle imprese consumatrici a remunerazione del costo del dispacciamento.

Le componenti A e UC rappresentano voci di varia natura relative ad oneri di sistema o sistemi di perequativi necessari per l'unicità dei prezzi sul territorio nazionale.

Lo stesso mercato libero dell'energia elettrica, così come strutturato, non è la panacea ai mali delle PMI. Le problematiche relative alle letture dei contatori, ai frequenti conguagli, e le opacità delle offerte stanno infatti deludendo tantissime piccole imprese che con la speranza di ottenere un risparmio hanno scelto un nuovo fornitore.

Nel settore del gas italiano, valgono le stesse considerazioni – dal punto di vista normativo- del settore elettrico vale a dire che ogni impresa può scegliersi il proprio fornitore stipulando con esso apposito contratto. In realtà però il mercato del gas naturale non può considerarsi completamente liberalizzato anche perché ci sono enormi difficoltà nello scambio di tale materia prima.

Innanzitutto non c'è una vera “Borsa” ma piuttosto un Punto di Scambio Virtuale (di seguito PSV) gestito dalla società Snam Rete Gas S.p.A il cui controllo maggioritario è dell'Eni. Quindi è la società Snam che rende disponibile la possibilità di effettuare transazioni bilaterali di gas naturale su base giornaliera, garantendone la contabilizzazione.

Tale Borsa è però oggi riservata a pochi soggetti già titolari di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas. Nonostante gli impegni del regolatore, anche in riferimento alla legge n. 40 del 2007 che prevede precisi obblighi finalizzati a far transitare gas nel sistema di scambio, il PSV svolge un ruolo residuale in considerazione della scarsa concorrenzialità del settore. Mentre nel settore elettrico, dove e quando la rete lo permette, esistono casi di abbandono di energia, nel gas c'è penuria.


È evidente quindi che in assenza di un'offerta abbondante e in presenza di una rete di trasporto satura, il nostro mercato sia ben lontano dal poter considerarsi concorrenziale.

Quindi, ad avviso di Confcommercio occorre replicare quanto fatto nel settore elettrico attraverso l'istituzione di un tavolo ministeriale tra operatori della domanda e dell'offerta al fine di avviare un processo di riforma finalizzato a:

- creare un operatore indipendente per la gestione della rete e degli impianti di stoccaggio;
- accelerare la costruzione di almeno altri due rigassificatori;
- prevedere che lo sviluppo del PVS sia affidato ad una società indipendente (Gestore del mercato elettrico).



Efficienza energetica



La crisi economica internazionale sta avendo un grosso impatto in termini di riduzione della domanda di energia. In Italia, ad esempio, nel mese di gennaio i consumi elettrici sono scesi dell'8%. Sul fronte del gas, nonostante un inverno particolarmente freddo, i consumi sono scesi di un punto percentuale attestandosi nel primo mese del 2009 a 10.418 milioni di metri cubi. Se paragoniamo l'inverno 2008-2009 a quello 2005/2006 (anch'esso freddo) il calo registrato è evidente -11%.

La crisi non deve però distogliere l'attenzione dal ruolo cruciale che dovrà rivestire l'efficienza energetica nell'ambito della Strategia Energetica Italiana. Occorre infatti prendere spunto dalle linee d'azione individuate a livello europeo per introdurre in Italia un quadro di misure sinergiche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per le imprese e famiglie e al rilancio degli acquisti e degli investimenti nei settori collegati con l'edilizia.

La riduzione dei consumi energetici deve rappresentare l'obiettivo primario della politica energetica italiana.

Per il raggiungimento di tale obiettivo il nostro Governo dovrà predisporre adeguati e fruibili sistemi incentivanti, in quanto quelli in vigore necessitano di opportune modifiche. La detrazione del 55%, in particolare, si è dimostrata utile strumento per promuovere l'acquisto di prodotti (quali finestre, caldaie) ad alta valenza ambientale e innovare il parco edilizio italiano. Tale strumento - più volte modificato - deve essere pertanto rinnovato per il triennio 2011-2013 al fine di prevedere nuove misure finalizzate ad esempio al risparmio energetico nel comparto della produzione di energia e calore e dell'illuminotecnica.

In questo caso in particolare, anche in considerazioni degli obblighi e dei requisiti tecnici individuati dal Regolamento Europeo n. 244/2009 in materia di progettazione ecocompatibile di apparati per l'illuminazione, occorre prorogare le misure introdotte con la Legge Finanziaria per il 2007¹⁸. La deduzione delle spese sostenute per l'acquisto di apparecchi illuminanti con rendimenti maggiori del 60% rispetto a quelli tradizionali è infatti una misura che offre cospicui vantaggi in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂.

Altra leva d'azione del Governo deve essere, come impone la Direttiva 2002/91, quella della certificazione energetica dell'edilizia come strumento per elevare la qualità edilizia italiana.

¹⁸ Articolo 1, Comma 354 della L. 27/12/2006 n. 296

La semplificazione introdotta con il D.L. 112/2008, abrogando l'obbligo di allegare il certificato energetico nella compravendita, ha di fatto depotenziato l'utilizzo di tale strumento.

Al riguardo occorre creare un quadro regolatorio uniforme sul territorio italiano capace di valorizzare il certificato di prestazione energetica dell'edificio il quale non deve essere considerato come un onere burocratico ma piuttosto come un utile strumento per l'analisi e la comparazione dei consumi energetici tra edifici.

Lato domanda, la pubblicazione dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004 ha aperto scenari evolutivi incoraggianti registrando iniziative meritevoli ad opera però dei soli distributori di energia elettrica e gas che hanno la certezza di riscuotere un contributo di 100 € per ogni certificato bianco prodotto.

Di contro, il settore privato collegato alle *Energy Service Company* non è decollato. Questi soggetti stentano ad avviare progetti di risparmio energetico a causa di una scarsa sensibilizzazione del mondo bancario su investimenti volti al risparmio energetico e in considerazione delle difficoltà – in termini procedurali - per richiedere il rilascio di certificati bianchi all'Autorità per l'energia.

Nonostante vi sia un'industria tecnologica italiana avanzata sul fronte delle apparecchiature ad alta efficienza e dell'edilizia del risparmio energetico, vi è un'oggettiva difficoltà dei manager aziendali, ma anche dei privati cittadini, ad investire nel risparmio energetico.

Confcommercio ritiene che si può dare un forte impulso al settore dell'edilizia qualificata dal punto di vista energetico attraverso le seguenti misure:

- creazione di un Fondo di garanzia per agevolare l'intervento bancario nel campo delle ristrutturazioni;
- definizione di apposita procedura contrattuale che possa considerare il risparmio energetico generabile da un investimento come vera e propria garanzia e come flusso di cassa cedibile attraverso i pagamenti delle utenze a eventuali soggetti interessati.

Infine, Confcommercio ribadisce l'esigenza di avviare campagne formative e informative diffuse coinvolgendo i sistemi associativi al fine di aumentare la cultura nell'uso del bene "**energia**"



Fiscalità energetica

Il gettito raccolto tramite il prelievo fiscale sui prodotti petroliferi e sulle *commodities* dell'elettricità e del gas rappresenta oramai un *escamotage* governativo per raccogliere risorse da drenare al sostenimento di obiettivi di politica energetica. Dietro accise e oneri di varia natura si cela una vera e propria forma di tassazione di tipo indiretto che sfugge dal calcolo della pressione fiscale media italiana che, di per sè, già raggiunge livelli insostenibili.

Nel concreto si può citare l'esempio della tariffa elettrica sociale che si sorregge in realtà sul prelievo di gettito su imprese e famiglie "agiate". Un'impresa familiare ad esempio pagherà due volte l'onere, sia come impresa che come utenza domestica. Al riguardo sarebbe stato opportuno, come Confcommercio ha più volte richiesto, creare un apposito Fondo sociale alimentato anche dal gettito delle sanzioni dell'Autorità, oppure, in modo più trasparente dalla fiscalità generale.

La stessa Robin Hood Tax finalizzata a colpire gli extra profitti del settore energetico penalizza i rivenditori di prodotti petroliferi, i cui bilanci sono gonfiati esclusivamente dall'alto costo della materia prima e dalle accise. Si chiede pertanto di portare la soglia per l'applicazione della Robin Hood Tax a 500 milioni di euro.

L'elenco continua citando l'attuale normativa italiana che prevede inoltre, sul consumo di elettricità, un'ulteriore forma di prelievo iniqua e irrazionale nell'applicazione di un'imposta addizionale di 0,92 €cent per kWh - incrementabile a discrezione di ciascuna amministrazione provinciale fino a 1,13 €cent per kWh - solo per i consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, mentre è prevista l'esenzione per i consumi superiori a 200.000 kWh/mese.

Un ulteriore esempio di trattamento fiscale palesemente iniquo, che penalizza ulteriormente le piccole imprese, in quanto utenze a minor consumo di elettricità rispetto ai grandi consumatori industriali. L'irrazionalità dell'aliquota deriva dal fatto che le utenze industriali con consumi prossimi alla soglia di 200.000 kWh mese abbiano la convenienze economica a consumare di più al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta.

Analogo discorso vale per l'applicazione dell'aliquota erariale al cui pagamento non sono sottoposte le imprese con consumi mensili superiori ai 1.200.000 kWh.


Esiste inoltre il problema della doppia tassazione costituita dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto su di una base imponibile che comprende

l'imposta addizionale, quella erariale e altri oneri di natura parafiscale (stranded cost, componente MCT). A parità di consumo, si possono verificare casi di imponibili differenti a cui si applicano differenti aliquote IVA (10% o 20%) con effetti distorsivi sulla concorrenza tra imprese, sia tra piccole e grandi imprese che più in generale tra imprese italiane ed europee.

Al riguardo la Direttiva Europea 2003/96/Ce prevede che al di sopra del livello minimo di 0,5 €/MWh di accise, gli Stati membri possono determinare la base imponibile. Una piccola impresa oggi sostiene 14 €/MWh.

Se conteggiamo ad esempio la voce "oneri di sistema", accise e imposta sul valore aggiunto sotto un'unica voce si ottiene un contributo pari al 36% sul totale della spesa elettrica pari a circa 67 € ogni megawattora consumato.

Figura 5 Percentuali componenti Prezzo energia



Con l'obiettivo di razionalizzare il sistema di tassazione sull'energia Confcommercio propone:

1. l'abrogazione delle esenzioni vigenti sull'imposta addizionale e sull'accisa erariale prevedendo, **a parità di gettito per l'erario**, nuovi scaglioni di aliquote applicabili sulla totalità dei consumi nazionali;
2. possibilità di flessibilizzare le aliquote a fronte di aumenti del prezzo del petrolio al fine di restituire il maggior incasso statale connesso con l'aumento della materia prima.
3. Aliquota IVA al 10% per il commercio.

Proposta 1 – Accise più eque

1. L'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2005 n. 504 è abrogato.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, comma 1, il periodo “c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.”

è modificato come segue:

“c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.”

Il comma 2 è sostituito con il seguente :

“2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene istituita una Commissione per la revisione di tutte le componenti fiscali e parafiscali gravanti sui consumi di energia elettrica

La proposta elimina le esenzioni in vigore, suddivide l'aliquota applicabile su tutte le imprese per scaglioni di consumo .

Proposta 2 – accise flessibili

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente provvedimento, ai fini della tutela del consumatore finale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la misura delle aliquote di accisa vigenti sul consumo di energia elettrica - di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni - sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul

valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.”

La proposta è finalizzata a variare in aumento o in diminuzione le aliquote di accisa vigenti al verificarsi, di una crescita superiore del 2% su base trimestrale del prezzo del petrolio greggio, espresso in euro. L'entità della riduzione è stabilita senza comportare nuovi oneri per lo Stato a titolo di restituzione del maggior incasso connesso con l'aumento della materia prima.

Proposta 3 – Aliquota I.V.A. agevolata

1. Alla parte III della Tabella A del D.P.R. 26-10-1972 n. 633 il punto 103 è sostituito con il seguente:

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole, della ristorazione e del settore alberghiero, della distribuzione commerciale e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili e i panificatori; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica”.

L'applicazione di un'aliquota agevolata sulle imprese della distribuzione commerciale, compresi i panificatori, della ristorazione e del settore alberghiero, garantirebbe, anche se l'I.V.A. rappresenta solo una partita di giro


in termini finanziari, una maggiore capacità di comprimere i propri costi, ridurre l'esposizione fiscale nei confronti dell'erario in termini quantitativi recuperando così liquidità e migliorando la propria gestione finanziaria, il tutto a beneficio dei prezzi al consumo.

Richieste di chiarimento– Aliquota I.V.A. agevolata al 10%, relativo ai Contratti Servizio Energia “Plus”

E' assolutamente necessario che il Governo chiarisca rapidamente la situazione, riconoscendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% anche ai combustibili fossili nell'ambito delle prescrizioni indicate nel D.Lgs. 115/2008 con riferimento al “Contratto Servizio Energia Plus”, in modo da favorire la riqualificazione energetica degli impianti di riscaldamento degli edifici condominiali.

Proposta 4: Estensione del “Privilegio”, già attualmente goduto dalle Compagnie Petrolifere ed importatori sulla quota Accise , anche alla Categoria dei Rivenditori e conseguente scorporo delle Accise stesse nella fatturazione dei prodotti petroliferi. Operazioni che non comportano riduzioni di gettito fiscale a carico dell'Erario

L'obiettivo della semplificazione viene colto equiparando tutti i soggetti che commercializzano prodotti petroliferi nel beneficio del “privilegio” sulla quota accise rimasta insoluta in caso di fallimento del debitore. Tutti sarebbero quindi esposti al medesimo rischio compresi i rivenditori, che coprono un ruolo intermedio nell'approvvigionamento del mercato ma che debbono trovare le stesse condizioni normative e di mercato dei propri concorrenti cioè Compagnie Petrolifere ed importatori. inoltre L'evidenziazione della “quota accise” nelle fatture, consentirebbe quindi agli operatori petroliferi un più coerente e veritiero posizionamento dei parametri economico/finanziari di bilancio sia nei confronti del fisco sia del mondo bancario e creditizio specie in considerazione dei vincoli introdotti dall'accordo interbancario denominato “Basilea 2”.



Il presente documento è stato realizzato nell'ambito dei lavori della Commissione consiliare per le politiche energetiche di Confcommercio.

La Commissione dopo aver presentato nel marzo del 2007 il primo Manifesto per richiedere l'adozione di un nuovo Piano Energetico nazionale intende formulare il proprio apporto in materia di idee e proposte nell'ambito della definizione della Strategia Energetica Italiana.

Il coordinamento tecnico è stato curato dal Settore Innovazione, Utilities e Servizi della Confederazione nazionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI . Un ringraziamento da parte della Confcommercio a tutte le Associazioni territoriali e Federazioni di categoria che hanno partecipato ai lavori del presente documento.